



DETERMINAZIONE SINDACALE N. *06* DEL 10.01.2022

Oggetto: Conferimento incarico di esperto del Sindaco al Dott. SPATARO CLAUDIO ai sensi dell'art 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Richiamato l'art. 14 della L.R n. 7/1992 e s.m.i.;

Ravvisata, da una attenta valutazione, la necessità di disporre di una figura professionale specializzata al fine di fornire una consulenza sulle attività di riordino e catalogazione dei fondi archivistici e documentali conservati nell'Archivio Storico Comunale e, in generale, in tecniche di catalogazione informatica e digitale;

Riconosciuta la necessità ed indifferibilità di avvalersi del supporto di apposito professionista alla luce del fatto che dalla programmazione strategica dipende l'attività amministrativa dell'anno in corso e dei prossimi anni;

Considerato

- che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

- che l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato dall'art.41 della L.R. 26/93, dall'art. 4 della L.R. 38/94, integrato dall' art. 6, comma 1, della L.R. 41/96 modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R.6/97) recita: *"1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione; 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: - Due nei comuni fino a 30.000 abitanti; - Tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato; 4. Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti lui nominati;"*

Vista la Deliberazione n. 33/2014/PAR del 04.03.2014 con la quale la sezione di Controllo della Corte dei Conti per la regione Sicilia così si esprime sugli incarichi affidati ad esperti del Sindaco, ex art. 14 L.R.n. 7/1992: *" - vanno ascritti alla categoria delle consulenze; - i compensi debbono rientrare nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6 comma 7 D.L. n. 78/2010; - non rientrano nel programma del consiglio Comunale; - il conferimento avviene intuitu personae"* ;

Dato atto:

- che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 139/2010 e la sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 26 del 20.10.2013, hanno stabilito, con riferimento al limite di spesa di cui al D.L. n. 78/2010, che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente;

Considerato che il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 all'art. 57 comma 2 *statuisce che: "a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:*

a) omissis...;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) omissis....;

Dato atto:

- dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia – sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;

- che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;

- che l'incarico di esperto deve essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, in maniera tale che la scelta del Sindaco eviti di trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Rilevato:

- che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestata nel curriculum vitae ed alla capacità di assolvere ad un ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto della nomina, richiede un giudizio di affidabilità sulla capacità dell'incaricato di rappresentare gli indirizzi politico-programmatici dell'Amministrazione Comunale, orientando la sua azione in senso conforme agli interessi pubblici perseguiti dagli Organi politici dell'Amministrazione;

- che la nomina in questione risponde a principi di interesse pubblico, atteso che la stessa contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

- che, in base alla soglia demografica, il Sindaco potrebbe conferire fino a 2 incarichi ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/1992;

Considerato che ai sensi del comma 5 del predetto art. 14 L.R. 07/92 agli esperti nominati dal Sindaco spetta un compenso globale pari a quello percepito dai dirigenti di seconda qualifica;

Dato atto altresì:

- che la quantificazione dell'importo da corrispondere deve tenere conto del fatto che viene richiesta la presenza dell'esperto presso la sede comunale almeno una volta a settimana, su invito verbale del Sindaco, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di richiedere la presenza del professionista anche oltre 1 volta alla settimana per espresse e motivate esigenze, e che può interloquire e collaborare con il Sindaco anche attraverso il web e gli strumenti elettronici, elaborando, se il caso, proposte utili, ovvero riscontrando quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;

- che ai sensi dell'art. 14 co. 6 della L.R. n. 7/1992 nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente;

- che l'esperto, una volta individuato e incaricato, è obbligato a relazionare al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r.7/92;

- che l'attività si deve svolgere in stretta collaborazione con il Sindaco e che, ai fini dell'efficace gestione dei compiti assegnati, potrà essere richiesta la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

Dato atto:

- che per le considerazioni sopra esposte nell'ambito dell'applicazione dei principi di buona amministrazione, appare congruo il compenso di € 500,00 mensili, oneri a carico dell'Ente come per legge;

- che il compenso dovrà intendersi convenuto dalle parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, e che al riguardo l'esperto dovrà rendere per iscritto la rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, neppure per rimborso spese, oltre alla somma di cui sopra;

- che l'incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge regionale 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile;

-che l'incarico decorre dalla data odierna ed avrà una durata fino al 10/07/2022;

Di stabilire:

- che, nel predetto periodo, l'esperto nominato dovrà essere presente nella sede municipale almeno 1 volta a settimana e comunque ogni qualvolta sia richiesta dal Sindaco la sua presenza per ragioni di necessità ed urgenza;

-l'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere il presente procedimento, per motivate ragioni, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte dell'interessato, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute in proporzione al compenso stabilito dalla presente determinazione;

Visto il curriculum presentato dal Dott. SPATARO CLAUDIO e accertata la sua disponibilità all'espletamento dell'incarico in oggetto;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/1992 e s.m.i. e dell'art. 4 della l.r. n. 38/1994;

DETERMINA

-Nominare, per i motivi di cui in premessa, fino al 10/07/2022 con decorrenza dalla data odierna, quale esperto ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/1992 e s.m.i. nelle materie di competenza del Sindaco, e specificatamente in materia di riordino e catalogazione dei fondi archivistici e documentali conservati nell'Archivio Storico Comunale e, in generale, in tecniche di catalogazione informatica e digitale, il Dott. SPATARO CLAUDIO nato il 23.10.1985;

-di stabilire un compenso pari ad Euro 500,00 mensili, oltre oneri a carico dell'Ente come per legge per tutta la durata dell'incarico che verrà corrisposto alla fine dell'incarico previa attestazione del Sindaco del regolare svolgimento dell'incarico;

-dare atto che il compenso, come sopra determinato, rientra ampiamente nei limiti di quello previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii;

-di fissare la durata dell'incarico fino al 10/07/2022;

- di stabilire che l'esperto dovrà rendere, a richiesta, pareri scritti e/o orali, ed assicurare una presenza presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco almeno di una volta a settimana e ogni qualvolta sia richiesta dal Sindaco la sua presenza per ragioni di necessità ed urgenza;

- che l'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere il presente procedimento, per motivate ragioni, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte dell'interessato, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle eventualmente sostenute in proporzione al compenso stabilito dalla presente determinazione;

di demandare al Responsabile del settore Amministrativo e Vigilanza l'assunzione dell'impegno di spesa e a formalizzare gli atti giuridici necessari alla disciplina civilistica del rapporto di consulenza, acquisendo le dichiarazioni dell'interessato relative all'insussistenza di ipotesi di incompatibilità e stipulare apposita convenzione;

di far carico al Responsabile del settore Amministrativo e Vigilanza di provvedere alla pubblicazione dei dati afferenti il presente incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto del vigente Piano triennale della trasparenza;



Il Sindaco

Angelo Giuseppe Portella

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretorio dal _____

al _____

Al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale _____

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente DETERMINAZIONE SINDACALE è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa, non furono presentati reclami.

Dalla residenza Municipale li _____

IN FEDE
Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza Municipale, li _____